

Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie

Nota esplicativa*

Introduzione

Il Regolamento svizzero di arbitrato internazionale (il “**Regolamento svizzero**”), modificato da ultimo nel 2021,¹ fornisce un quadro normativo moderno ed efficace per la risoluzione delle controversie commerciali.

Gli arbitrati retti dal Regolamento svizzero sono amministrati dalla Corte Arbitrale (la “**Corte**”) dello Swiss Arbitration Centre. La Corte è assistita nel suo operato dal Segretariato della Corte (il “**Segretariato**”).

A partire dal 1 gennaio 2023, nel quadro delle recenti revisioni del Codice delle obbligazioni svizzero (“**CO**”), un nuovo articolo 697n CO (la cui applicazione è estesa in virtù dei riferimenti di cui all'articolo 764(2) CO e all'articolo 797a CO) dispone che lo statuto delle società anonime svizzere ai sensi degli articoli 620 ss. CO, delle società in accomandita svizzere ai sensi degli articoli 764 ss. CO, e delle società a garanzia limitata svizzere ai sensi degli articoli 772 ss. CO, possa disporre che le “*controversie societarie*” siano decise da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera e che, salvo disposizioni contrarie nello statuto societario, la clausola compromissoria contenuta in uno statuto sia vincolante per la società, per gli organi direttivi e i loro membri e per gli azionisti.

Gli arbitrati che si reggono su questo tipo di clausole compromissorie contenute in uno statuto societario sono disciplinati per espressa disposizione normativa dalle disposizioni sull'arbitrato domestico di cui alla Parte Terza del Codice di diritto processuale civile svizzero (“**CPC**”), con l'espressa esclusione delle disposizioni del Capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato svizzero che governano i procedimenti arbitrali internazionali (articolo 697n(2) CO).

Ai sensi dell'articolo 697n CO, lo statuto può disciplinare i dettagli del procedimento arbitrale, in particolare tramite rinvio a regolamenti istituzionali d'arbitrato. In ogni caso, lo statuto deve assicurare che “*le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo siano informate riguardo all'apertura e alla chiusura del procedimento e possano prendere parte alla costituzione del tribunale arbitrale e intervenire nel procedimento*”.

Il Regolamento svizzero è adatto a dirimere qualsiasi tipo di controversia commerciale e societaria, comprese le tipologie di controversie societarie di cui all'articolo 697n CO. Onde tenere conto delle specificità delle controversie societarie, implementare i requisiti di legge e assicurare che le controversie societarie possano essere risolte mediante arbitrato in applicazione del Regolamento svizzero in maniera efficiente ed efficace, lo Swiss Arbitration Centre ha emanato il Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie (il “**Regolamento Supplementare svizzero**”), in vigore a far data dal 1 gennaio 2023. Viene inoltre proposto una Clausola compromissoria statutaria tipo che prevede l'applicazione del Regolamento svizzero (compreso il Regolamento Supplementare svizzero) per le società che intendano adottarla nel proprio statuto.

La presente nota esplicativa fornisce informazioni di base e indicazioni per l'utilizzo del Regolamento supplementare svizzero.

* La presente nota esplicativa non costituisce un parere legale e non va considerata come tale. Il suo unico scopo è quello di fornire informazioni di base e rimandi a selezionate pubblicazioni giuridiche. Lo Swiss Arbitration Centre non si assume alcuna responsabilità per le opinioni espresse nel presente documento.

1 <https://www.swissarbitration.org/wp-content/uploads/2022/07/Swiss-Rules-2021-IT.pdf>

Clausola compromissoria statutaria tipo

La clausola compromissoria statutaria tipo può essere inserita nello statuto di una società. Tale clausola deferisce le controversie societarie a procedimenti arbitrali condotti secondo il Regolamento svizzero, comprese le disposizioni specifiche che disciplinano le controversie societarie contenute nel Regolamento supplementare svizzero.

La clausola compromissoria statutaria tipo include sia i contenuti obbligatori necessari per una valida clausola compromissoria arbitrale statutaria (commi 1-3), sia i contenuti facoltativi che le persone giuridiche, a seconda delle loro preferenze, possono optare di inserire nella propria clausola compromissoria statutaria (si veda in parte al comma 1 e ai commi 4-9).

La clausola compromissoria statutaria tipo è adatta egualmente sia per lo statuto di società anonime svizzere, di società svizzere in accomandita, nonché di società svizzere a garanzia limitata, qualora una di queste persone giuridiche (la “Società”) intenda deferire le proprie controversie societarie in arbitrato ai sensi dell’articolo 697n CO.

- (1) *“Qualsiasi controversia societaria, escluse le questioni soggette alla procedura sommaria ai sensi dell’articolo 250(c) del Codice di diritto processuale civile svizzero [ed escluse le azioni per l’annullamento dei titoli di partecipazione restanti ai sensi della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati], deve essere risolta ai sensi del Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale dello Swiss Arbitration Centre in vigore alla data in cui è depositata la richiesta di arbitrato in conformità con tale Regolamento.”*

Questo comma della clausola compromissoria statutaria tipo si basa sulla clausola arbitrale tipo contenuta nel Regolamento svizzero ed è stato adattato considerando le peculiarità delle “controversie societarie” ai sensi dell’articolo 697n CO.

Il termine “controversie societarie” è lo stesso utilizzato all’articolo 697n(1) CO e si applica a qualsiasi controversia che ricada nell’ambito giuridico di applicazione della disposizione di legge. Onde evitare delle divergenze tra l’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria tipo e la legge, il Regolamento supplementare svizzero non definisce il termine “controversie societarie”. La Società è libera di adattare la clausola compromissoria statutaria tipo limitando l’ambito di applicazione a specifiche controversie societarie.²

Nel contesto delle società anonime svizzere, le controversie che rientrano nell’ambito di applicazione delle “controversie societarie” ai sensi dell’articolo 697n CO comprendono (i) la contestazione delle deliberazioni dell’assemblea generale (articoli 706, 691(3), e 689f(2) in combinato disposto con l’articolo 691(3) CO; articolo 106 della Legge sulle fusioni); (ii) le azioni d’accertamento della nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale e del consiglio di amministrazione (articoli 706b e 714 CO); (iii) le azioni di responsabilità contro i membri degli organi della Società (articoli 752 ss. CO; articolo 108 della Legge sulle fusioni); (iv) azioni per la restituzione di prestazioni (articolo 678 CO; queste azioni sono incluse almeno nella misura in cui siano dirette contro gli azionisti, i membri del consiglio di amministrazione e le persone coinvolte nella gestione della Società e i membri del comitato consultivo³); (v) azioni riguardanti lo scioglimento della Società (articolo 736(1)(4) CO); (vi) azioni per il pagamento di un conguaglio adeguato a seguito di una ristrutturazione (articolo 105 della Legge sulle fusioni); (vii) ulteriori azioni, tra cui azioni della Società contro un azionista per l’adempimento dell’obbligo di versare il capitale sociale e azioni in relazione a restrizioni di trasferimento.⁴

L’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria tipo non contempla, per contro, le questioni soggette alle procedure sommarie ai sensi dell’articolo 250(c) CPC. Questo tipo di controversie si conclude con una decisione nel merito a seguito di una procedura sommaria dinanzi a un tribunale statale, che – se necessario – può emanare anche misure d’esecuzione. Nel caso di una società anonima svizzera, esse concernono questioni quali (i) un’azione per la revoca o la nomina di un liquidatore (articolo 741(2) CO); (ii) un’azione di un azionista per ottenere raggugli e consultazioni (articolo 697b CO); (iii) un’azione per l’adozione di misure in caso di lacune

2 HANS-UELI VOGT / VALENTINA HIRSIGER-MEIER / THOMAS HOFER, Statutarische Schiedsklauseln (2019), paragrafo 133.

3 Per contro, almeno secondo alcuni autori, un’azione diretta contro un’affiliata non è generalmente considerata ricadere nello scopo della norma; v. VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafo 151.

4 V. ad esempio, VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafi 118 ss.

nell'organizzazione della Società (articolo 731b CO);⁵ (iv) un'azione volta all'istituzione di una verifica speciale (articolo 697c CO); (v) un'azione per la convocazione di un'assemblea generale e richieste relative all'ordine del giorno della stessa (articolo 699(5) CO); (vi) un'azione per l'ammortamento dei titoli (articolo 981 CO); (vii) un'azione di un membro del consiglio di amministrazione per l'ottenimento di raggugli e la consultazione di documenti (articolo 715a CO);⁶ e (viii) ulteriori azioni.⁷ Il motivo per cui tali questioni non ricadono nell'ambito della competenza di un tribunale arbitrale ai sensi della clausola compromissoria statutaria tipo è perché i tribunali arbitrali, a differenza dei tribunali statali, in genere non dispongono dell'autorità per imporre forza esecutiva alle proprie decisioni. Inoltre, i tribunali arbitrali non possono emettere decisioni vincolanti nei confronti di terzi non legati dalla convenzione arbitrale, come ad esempio gli ufficiali del registro di commercio. Per assicurare l'efficacia di tali decisioni appare quindi opportuno riservarle ai tribunali statali escludendole dalla competenza del tribunale arbitrale. L'esclusione delle questioni soggette a procedure sommarie ai sensi del CPC non è tuttavia obbligatoria se la controversia è di natura arbitrabile. Qualora una società non desideri adottare questa deroga, è possibile omettere la rispettiva sezione della clausola compromissoria statutaria tipo e prevedere piuttosto nella clausola compromissoria statutaria delle specifiche tutele, quali ad esempio dei termini di decadenza speciali, che trovino applicazione in caso di procedure sommarie e tengano conto del fatto che i requisiti di cui all'articolo 697n(3) CO sono ritenuti applicabili anche a queste procedure.⁸

La frase posta tra parentesi (*“ed escluse le azioni per l'annullamento delle azioni in circolazione ai sensi della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati”*) si riferisce alle azioni di “squeeze out” ai sensi della Legge sulle infrastrutture del mercato finanziario, che sono di rilevanza solo per un numero ridotto di società.

- (2) *“La sede dell'arbitrato è ... (nome del luogo della sede della società/altra città in Svizzera).”*

Ai sensi dell'articolo 697n(1) CO, la sede dell'arbitrato per una controversia societaria deve essere in Svizzera. Questo comma assicura che sia rispettato tale requisito, statuendo che la sede dell'arbitrato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento svizzero e dell'articolo 355 CPC, debba essere la sede della società in Svizzera o qualsiasi altra città in Svizzera.

- (3) *“Il procedimento arbitrale si svolge in ... (inserire la lingua desiderata).”*

Questo comma serve a designare la lingua dell'arbitrato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento svizzero.

- (4) *“Il numero degli arbitri è ... (“uno” oppure “tre” oppure “uno o tre”).”*

Questo comma definisce il numero degli arbitri. Se la clausola compromissoria statutaria non lo specifica, si applica l'articolo 9(1) del Regolamento svizzero, ai sensi del quale la Corte decide se deferire il caso a un arbitro unico o a un tribunale arbitrale di tre membri, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Affidare la decisione alla Corte ai sensi dell'articolo 9(1) del Regolamento svizzero può consentire una maggiore flessibilità tenendo conto dell'importo della controversia e della complessità della singola controversia societaria.

- (5) *“La Corte Arbitrale dello Swiss Arbitration Centre nomina il ... (arbitro) / gli ... (arbitri e designa il presidente del tribunale arbitrale).”*

Questo comma si discosta dalla procedura di default prevista agli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero, in base ai quali le parti designano congiuntamente un arbitro unico o, in caso di tribunale composto da tre arbitri, che ogni parte designi un arbitro, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. La Società che adotta una clausola compromissoria statutaria può invece optare per la nomina di tutti gli arbitri da parte della Corte, specificandolo nella clausola compromissoria statutaria.

In caso di nomina di tutti gli arbitri da parte dell'istituzione invece che dalle parti, il requisito di cui all'articolo 697n(3) CO che prevede che la clausola compromissoria statutaria debba garantire che le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo arbitrale possano partecipare

5 V. decisione del Tribunale federale 138 III 166, considerazione 3 sull'applicabilità della procedura sommaria a tutti i procedimenti basati sull'articolo 731b CO.

6 V. decisione del Tribunale federale 144 III 100, considerazione 5.

7 Tali ulteriori azioni sono elencate, ad esempio, in VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), nota 362 a pagina 79.

8 VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafo 134.

alla nomina degli arbitri, si considera soddisfatto.⁹ Pertanto, se la clausola compromissoria statutaria include questo comma, ai sensi dell'articolo 3(1) del Regolamento supplementare svizzero, gli articoli 3(2) e 3(3) del Regolamento supplementare svizzero non trovano applicazione.

- (6) *“La società e i membri degli organi direttivi della società deferiranno ad arbitrato tutte le controversie che rientrano nella presente clausola compromissoria e si opporranno alla giurisdizione dei tribunali statali con riferimento a tali controversie nella misura in cui una qualsivoglia azione giudiziale relativa a tali controversie venga introdotta dinanzi ai tribunali statali.”*

Questo comma stabilisce l'obbligo espresso della Società e dei membri degli organi direttivi della Società di deferire ad arbitrato tutte le controversie che rientrino nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria e di obiettare alla giurisdizione dei tribunali statali se un'azione relativa a tali controversie sia avviata innanzi a questi ultimi. La Società può scegliere di includere questo comma per assicurare l'uniformità del procedimento giudiziario (a favore dell'arbitrato) e assicurare in tale modo l'adempimento degli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 697n(3) CO nei confronti delle persone che potrebbero essere direttamente interessate dagli effetti legali del lodo arbitrale.

- (7) *“Il tribunale arbitrale può, su richiesta di parte attrice azionista della società, ordinare che la società paghi i costi dell'arbitrato a condizione che, sulla base dei fatti e della legge applicabile, l'attore abbia avuto un valido motivo per introdurre l'azione e a condizione che l'azione non sia in contrasto con interessi preponderanti della società.”*

Di principio, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento svizzero, le spese dell'arbitrato sono poste a carico della parte soccombente. Per ragioni di “corporate governance”, la Società può tuttavia optare di includere questa disposizione, che si discosta dall'articolo 40 del Regolamento svizzero consentendo al tribunale arbitrale, in casi giustificati, di imporre le spese dell'arbitrato a carico della Società. La disposizione accorda al tribunale arbitrale un margine di discrezione con riferimento alle circostanze da considerarsi appropriate tali da imporre le spese alla Società, compresa la decisione sulla propria competenza in materia (articolo 23(1) del Regolamento svizzero). Ad esempio può essere applicata in caso di azioni nei confronti della Società per responsabilità o restituzione degli utili distribuiti.

- (8) *“Il tribunale arbitrale può ordinare alla società di versare un anticipo a garanzia delle spese ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento svizzero e di anticipare le spese ragionevolmente sostenute o che si stima saranno sostenute da un attore azionista della società per la rappresentanza e l'assistenza legale.”*

Come per il comma 7, per ragioni di “corporate governance” la Società può optare di includere questa disposizione che è applicabile agli anticipi richiesti dal tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento svizzero, ma non all'emolumento di registrazione o all'anticipo provvisorio richiesto dal Segretariato ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Appendice B del Regolamento svizzero. Questo comma si applica inoltre ai costi ragionevoli di un azionista per la sua rappresentanza e assistenza legale. La Società è libera di limitare il campo di applicazione di questa disposizione agli anticipi a garanzia delle spese di cui all'articolo 41 del Regolamento svizzero oppure a determinati tipi di spese.

- (9) *“Tutte le notifiche relative all'avvio e alla chiusura del procedimento arbitrale sono trasmesse in conformità con e nella forma prevista dal Regolamento Supplementare per le Controversie Societarie. Inoltre, l'invio viene compiuto tramite posta ed e-mail a tutti gli indirizzi disponibili e ai destinatari autorizzati che sono stati forniti a tal fine dagli azionisti della società.”*

Questa disposizione può facilitare l'adempimento all'obbligo di informazione circa l'avvio e la chiusura del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 697n(3) CO. La forma delle notifiche previste dall'articolo 697n(3) CO è disciplinata all'articolo 2(4) del Regolamento supplementare svizzero. Questa clausola (facoltativa) sottolinea il riferimento alle norme pertinenti e accorda agli azionisti il diritto di indicare alla Società un indirizzo speciale per le notifiche relative ai procedimenti arbitrali.

9 VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafi 247 e 251.

(10) *“Non si applica la procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento svizzero.”*

L’articolo 43 del Regolamento svizzero prevede la possibilità di una procedura d’urgenza, in base alla quale una parte che necessiti urgenti misure cautelari ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento svizzero prima della costituzione del tribunale arbitrale, può richiedere misure cautelari a un arbitro dell’urgenza. Questa procedura non si conclude con una decisione definitiva nel merito della controversia, ma con una potenziale ordinanza che disponga misure cautelari di durata limitata, che possono essere modificate, sospese o revocate dall’arbitro dell’urgenza o, in seguito alla trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, da quest’ultimo. Ogni misura cautelare accordata dall’arbitro dell’urgenza cessa di essere vincolante per le parti in concomitanza con la chiusura del procedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 43(3) del Regolamento svizzero, qualora non venga depositata alcuna richiesta di arbitrato entro dieci giorni dalla richiesta di procedura d’urgenza, oppure alla chiusura del procedimento arbitrale oppure ancora con la pronuncia del lodo finale, a meno che il tribunale arbitrale non decida espressamente diversamente nel lodo finale.

Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, è opinione generalmente condivisa che le parti di una convenzione arbitrale che faccia riferimento al Regolamento svizzero possano richiedere una misura cautelare a un arbitro dell’urgenza ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento svizzero o presso ogni autorità giudiziaria competente (si veda l’articolo 29(5) del Regolamento svizzero, che trova applicazione anche alle procedure arbitrali d’urgenza in virtù del riferimento di cui all’articolo 43(1) del Regolamento svizzero).

In un contesto di procedure caratterizzate da una pluralità di parti, le competenze parallele di cui sopra possono risultare in una situazione dove vi siano più richieste di misure cautelari parallele pendenti davanti a diverse autorità decisionali e che pongano questioni complesse circa quale delle decisioni debba prevalere sulle altre o sia vincolante, o addirittura sfociando in decisioni tra loro contrastanti.

Le procedure d’urgenza ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento svizzero possono anche sollevare dubbi in merito alla conformità con l’articolo 697n(3) CO nel caso in cui tale disposizione fosse da ritenersi applicabile anche ai procedimenti risultanti in una decisione su misure cautelari piuttosto che unicamente in una decisione definitiva nel merito della controversia.

Onde evitare questo tipo di problematiche, la Società può ritenere opportuno escludere l’applicazione della procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento svizzero nella clausola compromissoria statutaria.

Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie

Ambito applicativo

Articolo 1

“1. Il Regolamento supplementare svizzero per le controversie societarie (il “Regolamento supplementare svizzero”) si applica alle controversie societarie relative alle società anonime svizzere ai sensi degli articoli 620 ss., alle società in accomandita svizzere ai sensi degli articoli 764 ss., e alle società a garanzia limitata svizzere ai sensi degli articoli 772 ss. del Codice delle obbligazioni svizzero.”

Questa disposizione definisce l'ambito di applicazione del presente Regolamento supplementare svizzero e precisa che sia il Regolamento svizzero che il Regolamento supplementare svizzero sono applicabili alle “controversie societarie”. È stata una decisione consapevole quella di non definire il termine “controversie societarie” nel Regolamento supplementare svizzero facendo piuttosto riferimento alla definizione ai sensi dell'articolo 697n CO così da assicurare un'applicazione coerente alla norma di legge.

I requisiti di legge di cui all'articolo 697n(3) CO si applicano alle clausole compromissorie previste negli statuti delle Società anonime svizzere, delle Società in accomandita svizzere (tramite rimando nell'articolo 764(2) CO) e delle Società a garanzia limitata svizzere (tramite rimando nell'articolo 797a CO). Il Regolamento supplementare svizzero è stato redatto per ottemperare ai requisiti dell'articolo 697n(3) CO. Pertanto, trova applicazione ai tipi di società a cui è applicabile l'articolo 697n(3) CO.

Il Regolamento supplementare svizzero non è automaticamente applicabile alle controversie societarie di associazioni e cooperative, sebbene tali entità possano assicurarne l'applicazione prevedendo espressamente nella loro clausola compromissoria statutaria che le controversie societarie siano governate dal Regolamento supplementare svizzero. Il Regolamento supplementare svizzero non si applica nemmeno alle società semplici svizzere ai sensi degli articoli 530 ss. CO, alle società in nome collettivo svizzere ai sensi degli articoli 552 ss. CO o alle società in accomandita semplice svizzere ai sensi degli articoli 594 ss. CO.

“2. Il Regolamento supplementare svizzero si applica ai procedimenti arbitrali introdotti ai sensi di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una persona giuridica (la “Società”).”

Questa disposizione precisa che il Regolamento supplementare svizzero si applica esclusivamente alle controversie che si reggono su clausole compromissorie statutarie ai sensi dell'articolo 697n CO ma non ai procedimenti arbitrali basati su clausole compromissorie di natura contrattuale, fatti salvi i casi in cui tale clausola compromissoria non disponga diversamente.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 697n CO rimane possibile stipulare tramite contratto clausole compromissorie per controversie societarie riguardanti società anonime svizzere, società in accomandita svizzere e società a garanzia limitata svizzere; e questo anche nella forma di statuti societari.¹⁰

Questo presuppone che le parti, la Corte e il tribunale arbitrale valutino se la clausola compromissoria su cui si basa l'arbitrato sia di natura societaria o contrattuale. In caso di dubbio è prudente presupporre che si tratti di una questione di diritto societario e che pertanto si applichino i requisiti di cui all'articolo 697n(3) CO e del Regolamento supplementare svizzero.

“3. Regolamento supplementare svizzero completa il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (il “Regolamento svizzero”) e si applica quando la clausola compromissoria fa riferimento al Regolamento svizzero. Laddove il Regolamento supplementare svizzero non regoli nello specifico una questione, si applicano le disposizioni del Regolamento svizzero.”

Questa disposizione chiarisce che il Regolamento supplementare svizzero va letto in combinazione con il Regolamento svizzero e che un riferimento specifico al Regolamento supplementare svizzero nella clausola compromissoria statutaria non è necessario. È sufficiente che la clausola compromissoria statutaria faccia riferimento al Regolamento svizzero. La disposizione va inoltre letta in combinato disposto con l'articolo 1(2) che prevede che il Regolamento supplementare svizzero si applica solo ai procedimenti arbitrali basati su clausole compromissorie statutarie.

¹⁰ V. VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafi 72 e 99 ss.

“4. Questa versione del Regolamento supplementare svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2023, si applica a tutti i procedimenti arbitrali la cui richiesta d'arbitrato è stata depositata in o dopo tale data, a meno che le parti si siano accordate diversamente.”

Questa disposizione corrisponde all'articolo 1(2) del Regolamento svizzero.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APERTURA E ALLA CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 2

“1. Entro 5 giorni dall'inizio di ogni procedimento arbitrale, la Società adotta le misure appropriate per notificare l'inizio del procedimento arbitrale alle persone che potrebbero essere direttamente interessate dagli effetti legali del lodo arbitrale (“Persone Interessate”). La Società notifica, in particolare, ma senza limitazioni, agli azionisti, l'inizio di un procedimento arbitrale contro la Società riguardante l'esistenza della Società, la validità o la legalità delle delibere adottate dei suoi organi, lo scioglimento della Società o la determinazione di un adeguato risarcimento in seguito a una riorganizzazione.”

Questa disposizione implementa l'articolo 697n(3) CO che prevede che le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo arbitrale (le “Persone Interessate”) vengano informate dell'inizio del procedimento arbitrale.

Solo alcuni tipi di controversie societarie possono produrre come esito un lodo arbitrale con effetti giuridici (ovvero effetto di crescita in giudicato, effetto costitutivo e esecutività [*Rechtskraft, Gestaltungswirkung oder Vollstreckbarkeit*¹¹]) che si estendono anche nei confronti di persone diverse dall'attore e dal convenuto. L'obbligo di notifica della Società vale unicamente per questo tipo di controversie. Tipicamente si tratta di procedimenti contro la Società riguardanti l'esistenza della Società, la validità o la legittimità delle deliberazioni dei suoi organi direttivi, lo scioglimento della Società o la determinazione di un adeguato pagamento di un conguaglio in seguito ad una ristrutturazione. In particolare, nell'ambito delle Società anonime svizzere, le azioni che si ritiene facciano scaturire l'obbligo di notifica includono (ma non si limitano a): (i) la contestazione delle deliberazioni dell'assemblea generale (articolo 706 CO; articolo 691(3) e articolo 689f(2), in combinato disposto con l'articolo 691(3) CO; articolo 106 della Legge sulle fusioni); (ii) le azioni di accertamento della nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione (articolo 706b e articolo 714 CO); (iii) le azioni per lo scioglimento della Società (articolo 736(1)(4) CO); (iv) le azioni per il pagamento di un conguaglio adeguato a seguito di una ristrutturazione (articolo 105 della Legge sulle fusioni).¹²

La notifica deve essere effettuata in tempi brevi proprio perché il suo scopo è quello di consentire alla Persona Interessata di potersi effettivamente avvalere dei propri diritti di partecipazione. Ai sensi dell'articolo 3(2) del Regolamento svizzero, si considera che il procedimento arbitrale abbia inizio alla data in cui il Segretariato riceve la richiesta di arbitrato. La Società è tenuta a mettere in pratica le misure appropriate ai sensi di tale disposizione entro 5 giorni dalla data determinante. Nei casi in cui la Società è designata come parte convenuta nella richiesta d'arbitrato oppure laddove non figura nella richiesta d'arbitrato e venga pertanto informata della richiesta d'arbitrato (ed eventualmente già nel momento in cui viene a conoscenza della sua esistenza) ai sensi dell'articolo 2(3) del Regolamento supplementare svizzero in combinato disposto con l'articolo 3(6) Regolamento svizzero, la Società avrà un tempo limitato per adempiere ai propri obblighi ai sensi di questa disposizione. È pertanto consigliabile che la Società adotti procedure tali da assicurare un rapido adempimento all'obbligo di mettere in atto le misure appropriate previste da questa disposizione.

Nonostante le parti del procedimento arbitrale non abbiano l'obbligo di indicare i nominativi delle Persone Interessate, gli attori potrebbero prendere provvedimenti per assicurarsi che la Società sia in grado di notificare le Persone Interessate, ad esempio indentificandole nella richiesta d'arbitrato.

“2. Nel caso in cui la Società non sia una parte del procedimento arbitrale, in aggiunta agli elementi indicati all'articolo 3 del Regolamento svizzero, la richiesta di arbitrato deve includere i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail della Società e, se del caso, dei suoi rappresentanti.”

Questa disposizione completa l'articolo 3(3) del Regolamento svizzero. Essa consente al Segretariato di notificare la richiesta di arbitrato alla Società ai sensi dell'articolo 2(3), qualora la Società non sia parte del procedimento arbitrale,

¹¹ V. VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafo 215; decisione del Tribunale federale 142 III 629, considerazione 2.3.6.

¹² VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafo 217.

e garantisce che la Società sia in grado di adottare le misure appropriate per notificare l'apertura del procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 2(1) e 2(4).

“3. Nel caso in cui la Società non sia denominata quale parte del procedimento arbitrale, al momento della notifica della richiesta d'arbitrato ai sensi dell'articolo 3(6) del Regolamento svizzero, il Segretariato notifica la richiesta d'arbitrato anche alla Società.”

Questa disposizione completa l'articolo 3(6) del Regolamento svizzero. Essa garantisce che la Società venga informata dell'avvio di un procedimento arbitrale basato su una clausola compromissoria statutaria pur non essendo stata designata nella richiesta d'arbitrato quale parte del procedimento arbitrale. Ciò consente alla Società di adempiere all'obbligo di mettere in atto le misure adeguate per la notifica dell'apertura del procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 2(1) e 2(4).

“4. Laddove sia indirizzata a un azionista, la notifica ai sensi dell'articolo 2(1) deve essere trasmessa nella forma prevista dallo statuto per le comunicazioni della Società ai suoi azionisti e, ove applicabile, in conformità alle disposizioni speciali dello statuto societario per questo tipo di comunicazioni. Le persone diverse dagli azionisti possono essere informate con altri mezzi appropriati, compresa la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.”

Le disposizioni speciali dello statuto societario a cui fa riferimento l'articolo 2(4) corrispondono a quanto previsto nella seconda frase del comma 9 della clausola compromissoria statutaria tipo. Di principio, la notifica deve essere effettuata nella forma prevista dallo statuto per le comunicazioni della Società ai propri azionisti (ad esempio, tramite lettera, e-mail, fax o altri mezzi di comunicazione). Considerando che potrebbero esserci Persone Interessate che non fanno parte degli azionisti, la Società deve essere in grado di poter utilizzare altri mezzi di comunicazione per accertarsi che queste persone possano essere contattate anche se non è possibile rivolgersi a loro nella medesima forma come nel caso in cui fossero azionisti. In particolare, e se necessario, la Società deve essere in grado di pubblicare la notifica sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Tuttavia, la Società deve badare che una siffatta comunicazione sia fatta solo se necessario poiché compromette la riservatezza del procedimento arbitrale.

“5. La notifica ai sensi dell'articolo 2(1), deve delineare in modo conciso le conclusioni dell'attore e i fatti essenziali su cui si fonda l'azione. Essa deve contenere il contatto del Segretariato, come indicato nell'Appendice A del Regolamento svizzero. Se la notifica viene resa pubblica, ad esempio se viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, la versione pubblicata della notifica può essere abbreviata al fine di fornire i recapiti e un breve riassunto delle richieste legali e dei fatti essenziali.”

Questa disposizione si rifà alle norme relative alla pubblicità *ad hoc* contenute nel Regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange. La notifica ai sensi della presente disposizione deve corrispondere al formato di una comunicazione *ad hoc*: l'oggetto della controversia deve essere descritto utilizzando delle parole chiave, di modo che le Persone Interessate siano in grado di decidere se partecipare al procedimento arbitrale. Se la notifica viene pubblicata, i requisiti sono inferiori a quelli applicabili nel contesto della pubblicità *ad hoc*.¹³

Grazie alla comunicazione dei recapiti del Segretariato, le Persone Interessate hanno la possibilità di ottenere informazioni utili alla decisione se partecipare al procedimento arbitrale.

“6. Gli articoli 2(1) e 2(4) si applicano mutatis mutandis, in caso di chiusura del procedimento arbitrale.”

“7. La notifica ai sensi dell'articolo 2(6) deve fare riferimento alla notifica relativa all'apertura del procedimento arbitrale, indicare la forma della chiusura del procedimento arbitrale e contenere una breve descrizione dell'esito della controversia.”

Queste disposizioni implementano l'articolo 697n(3) CO, che prevede che le Persone Interessate siano informate della chiusura del procedimento arbitrale. Esse chiariscono che la notifica della chiusura deve essere effettuata nella stessa forma della notifica dell'apertura e forniscono indicazioni sulla portata delle informazioni sulla chiusura.

NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 3

“1. La nomina del tribunale arbitrale è disciplinata dagli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero, fatte salve le seguenti disposizioni speciali, che tuttavia, non si applicano se la clausola compromissoria prevede la nomina degli arbitri da parte della Corte.”

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero, l'attore e il convenuto designano gli arbitri, a meno che la clausola compromissoria statutaria non disponga altrimenti. Se le parti si sono accordate per rimettere la causa a un arbitro unico, l'attore e il convenuto designano congiuntamente l'arbitro unico entro 30 giorni dalla data in cui il convenuto ha ricevuto la richiesta d'arbitrato (articolo 10(1) del Regolamento svizzero). Quando la controversia fra due parti è deferita ad un tribunale di tre arbitri, l'attore e il convenuto designano un arbitro ciascuno, entro il termine stabilito dalla Corte o dalla clausola compromissoria statutaria (Articoli 11(1) e 11(2) del Regolamento svizzero).

Ai sensi degli articoli 3(2) e 3(3) del Regolamento supplementare svizzero, le Persone Interessate possono presentare osservazioni sulla nomina del tribunale arbitrale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 697n CO, non hanno il diritto di designare essi stessi un arbitro. Il diritto di presentare osservazioni e obiezioni sulla nomina del tribunale arbitrale ai sensi degli articoli 3(2) e 3(3) del Regolamento supplementare svizzero è ritenuto sufficiente per soddisfare i requisiti dell'articolo 697n(3) CO.¹⁴

Particolare attenzione deve essere prestata nei procedimenti con pluralità di parti, ad esempio quando più attori presentano una domanda congiunta e/o più convenuti sono citati in giudizio congiuntamente. Inoltre, dei procedimenti con pluralità di parti possono occorrere in caso di chiamata in causa o intervento ai sensi dell'articolo 6(1) del Regolamento svizzero o se più procedure arbitrali avviate separatamente sono riunite in un unico arbitrato ai sensi dell'articolo 7(1) del Regolamento svizzero. L'esercizio da parte di una Persona Interessata del diritto di presentare osservazioni relative alla nomina del tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 3(2) del Regolamento supplementare svizzero non dà origine a procedimenti con pluralità di parti ai sensi del Regolamento svizzero, dato che non rende la Persona Interessata parte del procedimento. Nei procedimenti con pluralità di parti, a meno che le parti non abbiano concordato una diversa procedura per la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte fissa un termine all'attore e al convenuto (o al gruppo di parti) per designare un arbitro ciascuno (articolo 11(4) del Regolamento svizzero). Se in un procedimento con pluralità di parti una parte o un gruppo di parti non designa un arbitro, la Corte può nominare alcuni o tutti gli arbitri, e deve designare colui che assume la funzione di presidente (articolo 11(5) del Regolamento svizzero).

La disposizione chiarisce inoltre che gli articoli 3(2) e 3(3), non vanno applicati quando la clausola compromissoria statutaria prevede che tutti gli arbitri siano nominati dalla Corte.

“2. Entro 30 giorni dall'inizio del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 3(2) del Regolamento svizzero, le persone che prima facie dimostrano di poter essere Persone Interessate, possono presentare alla Corte osservazioni sulla nomina del tribunale arbitrale.”

Questa disposizione implementa l'articolo 697n(3) CO nella misura in cui prevede che le persone che dimostrano *prima facie* alla Corte di poter essere Persone Interessate, possano partecipare alla nomina degli arbitri fornendo osservazioni relative alla nomina del tribunale arbitrale. Le osservazioni formulate in conformità a questa disposizione possono riguardare, ad esempio, il numero di arbitri e i requisiti relativi alle loro qualifiche.

In casi eccezionali, laddove giusta l'articolo 3(1) la presente disposizione non si applica, la Corte può comunque accettare, a propria discrezione e se lo ritiene opportuno, osservazioni formulate entro lo stesso termine da parte di persone che dimostrino *prima facie* di essere Persone Interessate.

“3. La Corte informa le persone che ne fanno richiesta e che dimostrano prima facie di poter essere Persone Interessate, di ogni fase procedurale relativa alla nomina degli arbitri. Successivamente alla designazione di ciascun arbitro e prima della conferma dell'arbitro da parte della Corte, le persone che dimostrano prima facie di poter essere Persone Interessate possono presentare alla Corte osservazioni o obiezioni scritte e motivate relative alla nomina dell'arbitro designato. Nel caso in cui un arbitro designato o confermato renda note informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento svizzero le persone che, prima facie dimostrano di poter essere Persone Interessate, possono presentare osservazioni o obiezioni scritte e motivate entro lo stesso termine entro cui le parti del procedimento arbitrale possono esprimersi. A tal fine, su richiesta di tali persone, la Corte mette a loro disposizione la corrispondenza

14 V. VOGT/HIRSIGER-MEIER/HOFER (nota 2), paragrafi 243 ss., in particolare paragrafo 255.

*rilevante della Corte intrattenuta con le parti e gli arbitri. La Corte tiene conto di tali osservazioni e obiezioni nell'ambito della conferma dell'arbitro ai sensi dell'articolo 8(1) del Regolamento svizzero. La Corte trasmette una copia della propria conferma alle persone che hanno presentato tali osservazioni o obiezioni scritte. Di propria iniziativa, la Corte può mettere a disposizione delle persone che dimostrano *prima facie* di poter essere Persone Interessate, le informazioni che ritiene rilevanti."*

Il diritto di essere informati sulla procedura che porta alla nomina del tribunale arbitrale e il diritto di accedere ai rispettivi fascicoli previsti da questa disposizione consentono alle Persone Interessate di esprimersi sugli arbitri designati e su qualsiasi informazione resa nota dagli arbitri prima e dopo la loro conferma.

Questo diritto e il rispettivo dovere della Corte di fornire informazioni rilevanti concretizzano il principio di riservatezza previsto dall'articolo 44 del Regolamento svizzero.

In linea di principio, la Corte fornisce informazioni solo su richiesta: le informazioni sullo svolgimento della procedura di nomina di cui alla prima frase e la corrispondenza pertinente di cui alla quarta frase saranno fornite solo alle persone che ne fanno esplicita richiesta. In altre parole, una persona che ha richiesto e ricevuto informazioni sulla procedura di nomina ai sensi della prima frase non riceverà automaticamente la corrispondenza rilevante come previsto dalla quarta frase ma è necessaria una richiesta specifica. Tuttavia, non è necessario che una persona che ha già dimostrato *prima facie* di poter essere una Persona Interessata lo dimostri nuovamente quando presenta una seconda richiesta; può invece fare riferimento alla richiesta iniziale e alla decisione della Corte, di – se del caso – dare seguito a tale richiesta e fornire le informazioni sulla procedura di nomina. Una persona che dimostra *prima facie* di poter essere una Persona Interessata può anche richiedere contemporaneamente e in un'unica richiesta informazioni sullo svolgimento della procedura di nomina come previsto dalla prima frase, nonché la corrispondenza rilevante ai sensi della quarta frase.

Il Regolamento supplementare svizzero non prevede un termine entro il quale debbano essere presentate osservazioni o obiezioni scritte e motivate relative agli arbitri designati, né questo viene fissato dalla Corte. Il Regolamento supplementare svizzero prevede tuttavia che tali osservazioni o obiezioni debbano essere presentate prima della conferma dell'arbitro in questione. In pratica, considerando il termine previsto dall'articolo 3(1), la Corte concederà alle potenziali Persone Interessate sufficiente tempo per presentare osservazioni o obiezioni, prima di confermare gli arbitri, tenendo conto delle circostanze del caso, tra cui la notifica dell'inizio del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 2(1) e il dovere generale previsto dall'articolo 16(1) del Regolamento svizzero di contribuire a un'efficiente conduzione della procedura e di evitare ritardi inutili. In ogni caso, le persone che si ritengono Persone Interessate e che desiderano partecipare alla costituzione del tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 3(3) sono invitate a presentare qualsiasi richiesta e/o a fornire qualsiasi commento o obiezione ai sensi di tale disposizione rapidamente, non appena vengono informati della designazione di un arbitro.

Nel caso in cui vengano rese note informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento svizzero, la potenziale Persona Interessata può presentare osservazioni o obiezioni scritte e motivate entro lo stesso termine fissato dal Segretariato per le osservazioni delle parti del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 12(2) del Regolamento svizzero.

Ai sensi dell'articolo 8(1) del Regolamento svizzero, la Corte prenderà in considerazione osservazioni o obiezioni ricevute da potenziali Persone Interessate al momento della conferma degli arbitri. In particolare, la Corte può, a propria discrezione e tenendo conto degli articoli 367/368 CPC, rifiutare la conferma degli arbitri sulla base di tali osservazioni o obiezioni. Se la Corte decide di farlo, può, ai sensi dell'articolo 8(2) del Regolamento svizzero, fissare un termine alla parte o alle parti di cui ha rifiutato la conferma del rispettivo arbitro designato, per designare un altro arbitro o, in casi eccezionali, procedere direttamente alla nomina.

In virtù della limitazione dei diritti di informazione alla corrispondenza rilevante della Corte con le parti e con gli arbitri di cui alla quarta frase, la Corte non è tenuta a divulgare i propri fascicoli interni. Per contro, la trasmissione di corrispondenza non si limita alle divulgazioni fatte dagli arbitri ma può includere altra corrispondenza rilevante intrattenuta anche con le parti.

In casi eccezionali, laddove ai sensi dell'articolo 3(1) la presente disposizione non si applica, la Corte può comunque accettare, a propria discrezione e se lo ritiene opportuno, osservazioni formulate entro lo stesso termine da parte di persone che dimostrino *prima facie* di essere Persone Interessate.

A dipendenza delle circostanze, la Corte può, di propria iniziativa e a propria discrezione, informare le persone che si

erano precedentemente informate (con successo) sullo stato della procedura di nomina (ai sensi della prima frase), di ogni nomina o informazione resa nota dagli arbitri e fornire loro la corrispondenza rilevante (ai sensi della quarta frase) anche in assenza di molteplici richieste individuali da parte di potenziali Persone Interessate. In questi casi, l'ultima frase autorizza la Corte a mettere a disposizione di propria iniziativa le informazioni che ritiene rilevanti alle potenziali Persone Interessate.

PARTECIPAZIONE DI TERZI

Le controversie societarie ai sensi dell'articolo 697n CO possono comportare, sotto varie forme, la partecipazione di terzi a procedimenti arbitrali, nello specifico anche in virtù dei diritti delle Persone Interessate previsti dall'articolo 697n(3) CO.

Gli articoli 6(1) e 7(1) del Regolamento svizzero contengono già disposizioni dettagliate sull'ammissione di ulteriori parti in un procedimento arbitrale già iniziato e, rispettivamente, sulla riunione di procedimenti arbitrali paralleli. Sulla base di queste disposizioni del Regolamento svizzero, persone (inizialmente) non indicate come parti in un procedimento arbitrale relativo a una controversia societaria che desiderano partecipare al procedimento arbitrale in qualità di attori possono, ad esempio, presentare una notifica di azione ai sensi dell'articolo 6(1) del Regolamento svizzero, oppure possono avviare procedimenti arbitrali separati e, purché siano soddisfatti i requisiti, chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento svizzero. Ulteriori persone possono essere aggiunte quali parti aggiuntive ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento svizzero.

In caso di chiamata in causa o di intervento prima della nomina degli arbitri, la parte aggiuntiva può partecipare al processo di nomina degli arbitri ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento supplementare svizzero, compreso il riferimento agli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero (e in particolare all'articolo 11(4) del Regolamento svizzero relativo ai procedimenti con pluralità di parti). Lo stesso vale per le parti di molteplici procedimenti arbitrali in caso di riunione dei procedimenti qualora non siano ancora stati confermati gli arbitri. Nel caso in cui la Corte decide di congiungere un procedimento in cui uno o più arbitri sono stati confermati dalla Corte si applica l'articolo 7(3) del Regolamento svizzero.

Articolo 4

“Terzi possono partecipare al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 6(4) del Regolamento svizzero. Nella propria decisione in merito a tale partecipazione, il tribunale arbitrale deve tenere conto in particolare dei potenziali effetti giuridici del lodo arbitrale sul terzo in questione. Il tribunale arbitrale si accerta che le Persone Interessate siano in grado di esercitare adeguatamente i loro diritti. Il tribunale arbitrale adotta le misure appropriate per garantire l'ordinato e il rapido svolgimento del procedimento.”

Ai sensi dell'articolo 6(4) del Regolamento svizzero, un terzo può richiedere, o ricevere una richiesta da una delle parti, di partecipare al procedimento arbitrale con un ruolo diverso da quello di una parte aggiuntiva. In tal caso, il tribunale arbitrale, dopo aver sentito tutte le parti e il terzo, decide, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, se e con quali modalità consentire tale partecipazione. Ad esempio, l'articolo 6(4) del Regolamento svizzero consente la partecipazione di terzi in qualità di intervenienti ai procedimenti arbitrali governati dal Regolamento svizzero.

Questa disposizione del Regolamento supplementare svizzero conferma espressamente che l'articolo 6(4) si applica anche alle controversie di diritto societario soggette al Regolamento supplementare svizzero.

La disposizione garantisce inoltre la conformità con l'articolo 697n(3) CO nei casi in cui le persone che possono essere interessate dagli effetti giuridici del lodo arbitrale non siano parti (aggiuntive) del procedimento arbitrale, ma desiderino comunque partecipare al procedimento arbitrale. Ai sensi dell'articolo 697n(3) CO, il tribunale arbitrale deve accertarsi che le Persone Interessate abbiano la possibilità di partecipare in qualità di intervenienti. In questi casi, il tribunale arbitrale dovrà, tra l'altro, determinare il ruolo processuale della Persona Interessata prendendo in considerazione gli effetti giuridici che il lodo arbitrale potrebbe avere sulla Persona Interessata che chiede di partecipare. Il tribunale arbitrale può applicare la distinzione tra intervenienti principali e intervenienti adesivi in uso nei procedimenti dinanzi ai tribunali statali svizzeri ai sensi del CPC e della rispettiva giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero. Nei casi di controversie societarie, gli azionisti in particolare possono essere qualificati come intervenienti adesivi a dipendenza della natura dell'azione. In linea di principio, il tribunale arbitrale dovrebbe accordare a una persona che nei procedimenti dinanzi a un tribunale statale, ai sensi del CPC, sarebbe classificata

come interveniente adesivo, una posizione procedurale tale da consentirle di esercitare i propri diritti procedurali indipendentemente dalle parti principali e di condurre il procedimento in modo indipendente. A tal fine, il tribunale arbitrale può richiamarsi alla decisione del Tribunale Federale svizzero 142 III 629 e alla giurisprudenza ivi correlata, nonché alla futura giurisprudenza relativa all'articolo 697n(3) CO.

Generalmente, gli intervenienti prendono parte ai procedimenti arbitrali nel loro stato attuale; non hanno diritto alla ripetizione di determinate fasi o atti procedurali. In casi eccezionali, il tribunale arbitrale può tuttavia ordinare la ripetizione di alcune fasi o atti procedurali o consentire ai partecipanti di formulare osservazioni su tali atti.

Per la richiesta di partecipazione ai sensi dell'articolo 6(4) del Regolamento svizzero non è previsto alcun termine temporale. Tuttavia, le Persone Interessate che desiderino partecipare alla nomina degli arbitri devono farlo in conformità con i termini (temporali) di cui agli articoli 3(2) e 3(3) del Regolamento supplementare svizzero oppure presentando una domanda nei confronti di una delle parti esistenti tramite una notifica di azione ai sensi dell'Articolo 6(1) del Regolamento svizzero.

Siccome le controversie societarie possono vedere coinvolte una pluralità di parti del procedimento arbitrale nonché le Persone Interessate ai sensi dell'articolo 697n(3) CO, i procedimenti relativi a controversie societarie possono presentare una certa complessità ai fini della gestione del procedimento arbitrale da parte del tribunale arbitrale. Possono, ad esempio, comportare la partecipazione al procedimento di numerosi intervenienti che non sono parti principali. In combinazione con l'articolo 16(1) del Regolamento svizzero, l'ultima frase della presente disposizione richiede al tribunale arbitrale di adottare misure adeguate onde assicurare l'ordinato e rapido svolgimento del procedimento arbitrale, nonostante la potenziale complessità delle controversie societarie. I tribunali arbitrali potrebbero, ad esempio, prendere in considerazione la possibilità di ordinare agli intervenienti di formare gruppi e di nominare un rappresentante comune, se ritengono che la legge applicabile lo consenta.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 5

“1. Su richiesta delle persone che dimostrano prima facie di essere Persone Interessate, il Segretariato comunica i nomi dei membri del tribunale arbitrale e i recapiti del presidente del tribunale arbitrale dinanzi al quale è pendente il procedimento arbitrale. Prima di accogliere tale richiesta, il Segretariato si consulta con il tribunale arbitrale, il quale può consultare le parti del procedimento arbitrale. Il Segretariato fornisce al tribunale arbitrale i recapiti delle persone di cui ha accolto la richiesta.”

Questa disposizione consente alle Persone Interessate che non sono (ancora) parti, o che non partecipano in altro modo al procedimento arbitrale, di ottenere informazioni sullo svolgimento del procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 5(2) del Regolamento supplementare svizzero.

“2. Su richiesta delle Persone Interessate, il tribunale arbitrale le informa dello stato del procedimento arbitrale e, a propria discrezione, può consentire a queste persone l'accesso a parti del fascicolo. Il tribunale arbitrale ne dà notifica alle parti. Prima di accogliere tale richiesta, il tribunale arbitrale può consultare le parti.”

Questa disposizione consente alle Persone Interessate che non sono (ancora) delle parti o che non partecipano in altro modo al procedimento arbitrale di prendere una decisione informata ed eventualmente di presentare una richiesta di partecipazione motivata ai sensi dell'articolo 4. Le persone che non dimostrano alcuna intenzione di presentare una richiesta di partecipazione di alcun tipo non riceveranno informazioni dettagliate; piuttosto, il tribunale arbitrale informa generalmente tali persone unicamente sullo stato dei procedimenti arbitrali, ad esempio informandole semplicemente su quando verrà verosimilmente pronunciato il lodo.

Il tribunale arbitrale ha un'ampia discrezione nel decidere la portata delle informazioni da condividere sulla scorta di una richiesta di informazioni ai sensi di questa disposizione.

Questa disposizione e il rispettivo dovere/la facoltà del tribunale arbitrale di accordare accesso a informazioni concretizza il principio di riservatezza previsto dall'articolo 44 del Regolamento svizzero.

Le informazioni descritte in questa disposizione vengono fornite solo su richiesta specifica. Se una persona ha già ricevuto informazioni ai sensi dell'articolo 3(3), non significa necessariamente che riceverà automaticamente anche ulteriori informazioni ai sensi della presente disposizione.

La presente disposizione applica infatti uno standard più restrittivo rispetto all'articolo 3(3): mentre l'articolo 3(3) presuppone che il terzo dimostri *prima facie* di essere una Persona Interessata, ai sensi della presente disposizione, il tribunale arbitrale deve appurare se la persona che presenta la richiesta sia una Persona Interessata e come tale abbia diritto a ricevere le informazioni richieste.

MISURE CAUTELARI E PROCEDURA D'URGENZA

Articolo 6

“1. In caso di un'istanza volta all'ottenimento di misure cautelari ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento svizzero, il tribunale arbitrale può, a propria discrezione, astenersi dal decidere o rinviare la propria decisione, se ritiene più opportuno che a decidere per prima sia un'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente un'istanza parallela, nonostante l'istanza dinanzi a tale autorità giudiziaria sia stata introdotta successivamente.”

Misure cautelari efficaci possono essere di essenziale importanza nell'ambito di controversie societarie. Ai sensi dell'articolo 29(1) del Regolamento svizzero, su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può ordinare le misure cautelari che ritiene necessarie o appropriate. Secondo l'articolo 29(3) del Regolamento svizzero, in casi eccezionali, il tribunale arbitrale può pronunciarsi sulla richiesta di misure cautelari tramite un'ordinanza preliminare, prima che la richiesta venga comunicata alle parti, a condizione che tale comunicazione sia effettuata al più tardi con l'ordinanza preliminare e che alle altre parti sia immediatamente concessa la possibilità di essere sentite. L'articolo 29(5) del Regolamento svizzero chiarisce che, sottoponendo la loro controversia all'arbitrato ai sensi del Regolamento svizzero, le parti non rinunciano a un eventuale diritto derivante dalla legge o dalle leggi applicabili di richiedere misure cautelari ad un'autorità giudiziaria e che una richiesta di misure cautelari presentata da una delle parti ad un'autorità giudiziaria non è considerata incompatibile con la Convenzione d'Arbitrato, né costituisce una rinuncia a tale convenzione. Questo sistema consente alle parti che necessitino di misure cautelari di scegliere se rivolgere la propria richiesta al tribunale arbitrale o ad un'autorità giudiziaria competente. Una parte può, ad esempio, decidere di rivolgersi ad un'autorità giudiziaria se la misura cautelare richiesta deve essere combinata con misure esecutive immediate o se è diretta contro una parte non vincolata dalla clausola compromissoria statutaria. Allo stesso tempo, questo sistema crea il rischio che richieste parallele siano introdotte dinanzi a diversi organi decisionali aventi per oggetto la stessa misura cautelare, o una misura cautelare comparabile o contrastante. In questi casi, le regole generali sulla litispendenza (*lis pendens*) e sulla crescita in giudicato (*res judicata*) non sono ritenute applicabili alle misure cautelari.

Al fine di mitigare questo potenziale rischio, e in particolare il rischio che un'autorità giudiziaria confrontata con una richiesta di misure cautelari introdotta successivamente rispetto alla richiesta presso il tribunale arbitrale possa declinare la propria competenza ad esprimersi sulla richiesta in questione a motivo della richiesta pendente dinanzi al tribunale arbitrale, la presente disposizione chiarisce che il tribunale arbitrale può, a propria discrezione, rinviare la decisione o astenersi dal prendere una decisione nel merito di una richiesta di misure cautelari, se una richiesta parallela è pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, indipendentemente dal fatto che tale richiesta sia stata presentata prima o dopo la richiesta al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può avvalersi del suo potere discrezionale ai sensi di questa disposizione nelle situazioni in cui ritiene che la misura potenzialmente ordinata dall'autorità giudiziaria potrebbe essere più efficiente e/o efficace.

“2. Lo stesso si applica mutatis mutandis, all'arbitro dell'urgenza ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento svizzero.”

Questa disposizione chiarisce che l'arbitro dell'urgenza che agisce ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento svizzero ha la stessa discrezione di astenersi dal decidere o di rinviare la propria decisione se ritiene più opportuno che a decidere per prima sia un'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente una domanda contestuale, anche se la domanda dinanzi a tale autorità giudiziaria è stata presentata solo successivamente. Questa disposizione può essere rilevante nella misura in cui una clausola compromissoria statutaria non esclude in linea di principio il procedimento di arbitrato d'urgenza. L'arbitro dell'urgenza si orienterà guidato da considerazioni simili a quelle del tribunale arbitrale nell'esercizio della propria discrezione, viste anche le fasi iniziali in cui si trova la controversia e durante le quali è possibile presentare istanze di procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento svizzero.